



*Direzione Contrattazione I  
UO Settori conoscenza*

All'ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca  
Ambientale  
c.a. dott. Marco La Commare  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

*Risposta a nota n. 2018/51636  
Prot. ARAN E. n. 0015035/2018 del 10/8/2018*

Oggetto: applicazione dell'art. 20 (differenziazione dei premi individuali) del CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018.

Con la nota a margine citata, codesto Istituto, solleva alcuni dubbi in ordine alla portata applicativa dell'art. 20 in oggetto atteso che lo stesso sembrerebbe rinviare alle singole sezioni per la definizione di una disciplina di dettaglio di fatto non presente nelle sezioni medesime. Chiede pertanto di chiarire la portata applicativa della locuzione "*secondo la disciplina previste nelle rispettive sezioni*" nonchè di sapere quale sia la decorrenza giuridica ed economica dell'istituto contrattuale in esame ovvero se lo stesso sia applicabile anche agli anni 2016-2017 per i quali è in corso la contrattazione integrativa.

Sul punto occorre premettere che il CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018, come chiarito all'articolo 1, comma 2, si articola in:

- a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
- b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa.

Pertanto, considerato che l'art. 20 è collocato nella parte comune, lo stesso si applica anche ai dipendenti degli enti di ricerca, fatte salve le specificazioni contenute al comma 4 del medesimo articolo.

Per quanto attiene alla disciplina di cui al citato articolo 20, si rileva che le parti, nel dare attuazione alle disposizioni dei recenti interventi legislativi, hanno individuato alcuni criteri per la definizione di un sistema premiante selettivo che valorizzi i dipendenti che conseguano le migliori performance, riconoscendo agli stessi una maggiorazione dei premi individuali. In tale logica, la norma in esame prevede, tra l'altro, che in sede di contrattazione integrativa sia definita la misura di

tale maggiorazione, fermo restando che la stessa non potrà essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e che deve essere preventivamente individuata, dalla medesima contrattazione integrativa, una limitata quota massima di personale cui attribuire la maggiorazione in parola.

Per quanto attiene all'inciso "*secondo la disciplina prevista dalle rispettive sezioni*", occorre rilevare che lo stesso si riferisce alla tipologia di premi individuali a cui si applica la maggiorazione, atteso che gli stessi sono erogati e disciplinati in modo specifico per ogni sezione.

Da ultimo, con riguardo alla decorrenza delle clausole contrattuali, si fa presente che, come previsto dall'art. 2, comma 2, il CCNL 19/4/2018 esplica i propri effetti dal giorno successivo alla sottoscrizione, salvo eventuali diverse prescrizioni che, nel caso in esame, non sono state previste.

Cordiali saluti

**IL DIRETTORE**  
Pierluigi Mastrogiuseppe  
